



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

41/2016

Marzo/15/2016 (*)

Napoli 29 Marzo 2016

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Nota n. 37/22565 del 22 dicembre 2015 - interpello 33/2015 -, ha fornito risposta all'interpello avanzato dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato in ordine al regime contributivo da applicare al contributo di solidarietà ex art. 5, comma 5, Legge n° 236/93.

La Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa ha presentato istanza di interpello al fine di conoscere il regime contributivo previdenziale ed assistenziale da applicare al contributo di solidarietà contemplato dall'art. 5, comma 5, Legge n° 236/1993, per le aziende non rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione salariale.

In particolare, è stato richiesto a quale forma di contribuzione sia assoggettabile il contributo spettante all'azienda, laddove quest'ultima decida di erogarlo in favore del lavoratore che in tal modo verrebbe a percepire l'intero trattamento di solidarietà pari al 50% del monte retributivo perso (25% spettante all'azienda + 25% spettante al lavoratore).

Al riguardo, i tecnici del Dicastero del Welfare, con la pubblicazione della Nota n° 37/22565 del 22 dicembre 2015 - interpello 33/2015-, muovendo dal dettato dell'art. 5, comma 5 sopra citato, hanno preliminarmente ricordato che alle imprese non rientranti nel campo di applicazione della legge 19 dicembre 1984, n° 863 che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n° 223, stipulano

contratti di solidarietà, viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un **contributo pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario**. Il predetto contributo viene erogato in rate trimestrali e **ripartito in parti uguali tra l'impresa e i lavoratori** interessati. **Per questi ultimi il contributo non ha natura di retribuzione** ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali". La norma, infine, specifica che "ai soli fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento".

Il contributo in questione (*id*: **a favore del lavoratore**), come espressamente previsto dal Legislatore, non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, nonché per quanto concerne gli adempimenti di carattere previdenziale e assistenziale.

È altresì possibile che nell'accordo intervenuto tra azienda e rappresentanze sindacali aziendali o unitarie, le parti prevedano che **la quota di contributo spettante al datore di lavoro sia devoluto da questi ai lavoratori**.

Ebbene, per quanto concerne tale quota, precisa il documento di prassi, essendo corrisposta **"in relazione al rapporto di lavoro"**, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.P.R. n° 917/1986, concorre a **costituire invece reddito da lavoro dipendente** e, in quanto tale, costituisce **base imponibile sia ai fini fiscali che ai fini contributivi**.

Del resto tali somme, seppur considerate **erogazioni liberali**, **non sono escluse dall'imponibile contributivo** dagli art. 27 del D.P.R. n° 797/1955 e art. 29 del D.P.R. n° 1024/1965. Pertanto, tali somme, non essendo oggetto di una esclusione espressa, rientrano nella base imponibile ai fini contributivi e costituiscono fonte di una obbligazione contributiva che, di regola, grava tanto sul datore di lavoro quanto sul lavoratore.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED / FC / PDN